

14. Possono da ultimo farsi carico dei danni stradali, dei disordini ai fabbricati, conoscere se sianvi esercenti abusivi o scoperti di patente, e riferire inoltre tuttocio che credessero utile a vantaggio della comunale Amministrazione sugli oggetti dei quali rimane loro devoluta l'attribuzione.

Si limitano ad avanzare di caso in caso conforme Rapporto.

AVVERTENZE.

1. Le Commissioni tengono un Registro alfabetico per iscrivervi i nomi dei contravventori, il titolo della trasgressione, e la data del giorno in cui fu commessa.

2. Hanno un Protocollo per inserirvi le istanze di parte o gli ordini d'Ufficio che ricevessero, facendovi apparire un cenno di evasione, e la data di esso.

3. Custodiscono gli atti proprii divisi per materie, cioè Annona, Sanità, Strade ec.

4. Nei loro Rapporti, di fianco al numero di Protocollo vi appongono quello distintivo romano del Circondario.

5. Offrono settimanalmente al Municipio la nota dei singoli venditori di pane cui ne asportarono per difetto di qualità o peso, indicando la quantità a ciascuno asportata, e come lo abbiano disposto; notificando insieme gli altri eventuali asporti fatti eseguire di generi malsani, e denotando in separato elenco i trasgressori multati in corso di settimana.

6. Ogni asporto verrà giustificato da apposito Protocollo verbale da estendersi all'atto della invenzione sottoscritto dai membri presenti della Commissione e dall'esercente principale o suo dipendente. Così rispetto alla carta grossa che si rinvenisse presso i macellaj. Dei verbali si terrà buona custodia per ogni ricerca che ne facesse il Municipio o la superiorità.

7. La carta grossa si fa lacerare e dare all'acqua, serbandone però due fogli di ogni qualità asportata, e scrivendovi sopra il nome del contravventore, la ubicazione e numero della bottega. Uno di essi rimane presso la Commissione l'altro a periodo settimanale viene rimesso alla Municipalità.

8. Avanzano altresì Rapporto speciale: 1. ove un esercente sia recidivo per la terza volta; 2. ove manchi dei riguardi dovuti alla Commissione; 3. ove si opponga all'asporto legale del genere, che da lei si ordinasse, e nelle peculiari circostanze del caso non trovasse di far valere la forza.

Dalla Municipalità di Venezia li 21 marzo 1849.

Il Podestà GIO: CORRER.

L'Assess. CARLO DOTT. MARZARI.

Il segretario A. LICINI.